

Il Segretario Generale



Milano, *data della firma digitale*

Al Direttore
Direzione Centrale Unica Appalti
Dr.ssa Lucia Grande

Al Direttore
D.S. Autorità di Gestione e
Monitoraggio Piani
Dr. Dario Moneta

E p.c.

Al Direttore Generale
Dr Christian Malangone

Al Vice Direttore Generale
Dr.ssa Carmela Francesca

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13 avente ad oggetto: *”Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”.*

Gentili Direttori,

mi preme portare alla Vs attenzione la Circolare in oggetto¹ che integra la precedente Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 ed adotta le Appendici tematiche aventi ad oggetto “La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241” e “La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”, che nel compendiare

¹ consultabile al seguente link: [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it/Portals/0/Documenti/2024/03/28/Circolare%20del%2028%20marzo%202024%20n.%2013.pdf)

gli step procedurali che i Soggetti Attuatori devono porre in essere, ha portata veramente innovativa per alcuni aspetti.

In particolare, l'Appendice tematica sulla prevenzione e il controllo del conflitto di interessi evidenzia come sia necessario che l'attività delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle risorse del PNRR non si limiti all'acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti d'interesse, ma comporti specifiche verifiche sulla veridicità di tali dichiarazioni, anche in conformità al D.P.R. 445/2000, tenuto conto della sempre maggiore attenzione sul tema da parte degli attori europei rispetto al rischio di frode e corruzione nell'utilizzo delle risorse di derivazione europea.

Nel rinviare alla lettura integrale del documento, si reputa necessario sottolineare che:

1. occorre garantire lo svolgimento di verifiche cd "formali", ovvero sulla correttezza formale del 100% sia delle dichiarazioni rilasciate dal personale coinvolto nella gara che quelle rese dai partecipanti all'Avviso/Bando con specifico riguardo ai titolari effettivi (cui dunque sono estesi i relativi obblighi), accertando altresì la conformità dei modelli attualmente in uso con quelli allegati alla circolare MEF (allegato 1COI e allegato 2COI). La documentazione riguardante i controlli e le verifiche svolte deve essere archiviata e conservata e, su specifica richiesta, prodotta ai competenti organi di controllo durante le verifiche/audit di competenza. *"Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di partecipazione è svolta nei confronti dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione. Solo dopo l'esito positivo della verifica, viene disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace."*
2. *"nel bando di gara, la stazione appaltante prevede che l'operatore economico nei cui confronti è stata disposta la proposta di aggiudicazione produca, e solo in caso di intervenute modifiche delle informazioni già rese, una comunicazione in cui si riporta*

*il nuovo dato sulla titolarità effettiva. In tal senso, la Stazione appaltante, acquisite tali dichiarazioni, effettua un controllo sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dall'operatore economico (con riferimento ai dati sul/i titolare/i effettivo/i) nei cui confronti è stata disposta la proposta di aggiudicazione e le dichiarazioni (eventualmente aggiornate...) rilasciate dal personale (interno ed esterno) della Stazione appaltante. Tale controllo deve essere svolto **esclusivamente per le procedure ritenute più rischiose sulla base dell'analisi del rischio svolta dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR, i cui esiti sono comunicati ai Soggetti attuatori. Qualora siano state svolte più procedure di gara riconducibili a simili livelli di rischio, il Soggetto attuatore può svolgere il controllo di cui sopra previo campionamento delle procedure in base a proprie valutazioni.**”* Occorre procedere – al ricorrere dei presupposti evidenziati - a verifiche cd “sostanziali” da svolgersi: a) per le dichiarazioni rese dall'operatore economico, prioritariamente sulla base dei documenti già in possesso della stazione appaltante o acquisibili tramite interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e con le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (Anagrafe Popolazione residente, Telemaco, “Anagrafe delle prestazioni” del Dipartimento della Funzione Pubblica); b) per quelle rese dal personale interno/esterno coinvolto nella gara, con riferimento al titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, mediante accertamenti attraverso l'utilizzo di banche dati, liberamente accessibili alle quali le Stazioni appaltanti abbiano abilitazione (ad es. Telemaco) oppure mediante informazioni o altri elementi a disposizione della stazione appaltante. (vedi pag. 25-26-27). Tali controlli possono essere formalizzati nello strumento di controllo proposto in allegato (cfr. Allegato 3COI “Check list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara”).

Il Segretario Generale

Vi chiedo di dare ampia diffusione di queste disposizioni alle strutture organizzative di riferimento, in modo da assicurarne la puntuale osservanza.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale e RPCT
Dott. Fabrizio Dall'Acqua